

REGOLAMENTO (CEE) N. 855/91 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 1991**

recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, i meloni e le fragole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/83 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione⁽²⁾ ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, i meloni e le fragole;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 245/90⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato «MCS»;

considerando che il regolamento (CEE) n. 714/91 della Commissione⁽⁵⁾ ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 14 aprile 1991; che le previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato, inducono a definire, per i prodotti in oggetto, eccettuate le fragole, un periodo I; che, per le fragole, sulla base dei criteri succitati, risulta opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 714/91 e stabilire per questo prodotto un periodo III fino al 19 maggio 1991; che, tenuto conto dell'estrema sensibilità del mercato di tale prodotto, è opportuno determinare dei massimali indicativi per periodi molto brevi, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89;

considerando che occorre rammentare che sono di applicazione le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole, nonché alle varie notifiche che gli Stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento degli MCS;

considerando che, data la necessità di disporre di informazioni precise, è d'uopo disporre che le comunicazioni

relative al controllo statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con frequenza e regolarità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e i codici NC per i pomodori, le lattughe a cappuccio, le lattughe diverse da quelle a cappuccio, le cicorie scarole, le carote, i carciofi ed i meloni, sono indicati nell'allegato.

2. Per le fragole di cui ai codici NC 0810 10 10 e 0810 10 90,

- i massimali indicativi previsti all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, nonché
- i periodi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1, effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7.

Tuttavia, la comunicazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento, ha luogo entro ciascun martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

2. Le comunicazioni previste all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sottoposti ad un periodo II o ad un periodo III, vengono trasmesse alla Commissione entro il martedì di ogni settimana per la settimana precedente.

Durante l'applicazione di un periodo I, le comunicazioni sono effettuate una volta al mese, entro il cinque di ogni mese per i dati del mese precedente; se del caso la comunicazione reca l'indicazione «nulla».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 77 del 23. 3. 1991, pag. 43.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione

Periodo compreso tra l'8 aprile e il 19 maggio 1991

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Pomodori	0702 00 10 e 0702 00 90	I
Lattughe a cappuccio	0705 11 10	I
Lattughe diverse da quelle a cappuccio	0705 19 00	I
Cicorie scarole	ex 0705 29 00	I
Carote	ex 0706 10 00	I
Carciofi	0709 10 00	I
Meloni	0807 10 90	I

Designazione delle merci	Codice NC	Massimali indicativi (in tonnellate)	Periodo
Fragole	0810 10 10 e 0810 10 90	8 — 14. 4. 1991 : 12 350	III ⁽¹⁾
		15 — 21. 4. 1991 : 13 500	III
		22 — 28. 4. 1991 : 13 500	III
		29. 4 — 5. 5. 1991 : 14 600	III
		6 — 12. 5. 1991 : 14 600	III
		13 — 19. 5. 1991 : 8 500	III

⁽¹⁾ Modifica il periodo fissato dal regolamento (CEE) n. 714/91 per la settimana dall'8 al 14 aprile 1991.